



SEMINARIO SU CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI

12 FEBBRAIO 2021

FAQ

- 1) **ITER PROCEDURALE DEL CONFRONTO EX ART. 5 DEL CCNL DEL 17/12/2020, IN CASO IN CUI A SEGUITO DELL'INVIO DELL'INFORMATIVA DA PARTE DELL'ENTE NON VENGA RICHIESTA L'APERTURA DEL CONFRONTO DA PARTE DELLE OO.SS:** il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per l'informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro cinque giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. Qualora, dopo l' informativa da parte della amministrazione, non venga chiesta l'apertura del confronto, l'iter è già da ritenersi concluso.

- 2) **INCREMENTI TRATTAMENTO ECONOMICO DESTINATI ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO EX ART. 56, COMMA 1, CCNL DEL 17/12/2020, PARI ALL'1,53% DA CALCOLARSI SUL MONTE SALARI ANNO 2015, RELATIVO AI DIRIGENTI:**
 - Gli incrementi sul trattamento economico fisso a titolo di posizione e risultato, disposti dall'art. 56 del CCNL sono da considerarsi in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, come previsto dal **DL n. 135/2018, art. 11, comma 1 lett. a)**;

 - specificatamente per le Province, gli incrementi derivanti dalla previsione contenuta all'art. 56, comma 1, pari al 1,53% del monte salari 2015, **riguardano il monte salari 2015 di tutto il personale dirigenziale (anche di quello trasferito con effetto 1/01/2016)** come precisato, per il personale del comparto, in un analogo caso, con il parere del Ministero Economie e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Prot. 169507 del 20 giugno 2019, reso all'UPI nazionale.

- 3) **DECORRENZA NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO EX ART. 57:** la nuova disciplina del Fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato decorre dal 2021, anno successivo a quello della sottoscrizione del CCNL, come esplicitato al comma 1 dell'art. 57.
- 4) **CONCETTO DI RISORSE DESTINATE EX ART. 57, COMMA 2 LETT. A):** Il concetto di risorse "destinate" si riferisce alle risorse calcolate in sede di costituzione, certificate dall'organo di controllo ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs 165/01.
- 5) **INCREMENTI TRATTAMENTO ECONOMICO DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO EX ART. 57, COMMA 2, LETT. E):** le risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, sono soggette ai limiti finanziari previsti dalla vigente normativa, tra cui l'art. 23, comma 2, D.Lgs 75/2017 (includere nel limite del trattamento accessorio 2016).
- 6) **DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'INTERIM EX ART. 58:** La disposizione contrattuale prevede che, in sede di contrattazione integrativa, venga definita la percentuale di valore economico da corrispondere a titolo di risultato, da definirsi tra il 15% e il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico; pertanto, la disciplina sarà applicabile soltanto dopo aver contrattato nel CCI tale percentuale di incremento e soltanto con effetto sulla retribuzione di risultato. Eventuali diverse discipline adottate dagli enti, devono intendersi disapplicate per la parte in contrasto con la disposizione contrattuale.
- 7) **CORRESPONSIONE DIFFERENZIALE IVC:** da ritenersi corretto che gli Enti procedano alla corresponsione delle eventuali differenze tra IVC già erogata prima del conglobamento nel tabellare previsto dal nuovo CCNL, qualora la stessa non sia stata correttamente quantificata in attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 17, del D.L. n. 78/2010. Stesso principio per la parte di eventuale differenziale IVC riferita ai Segretari comunali e provinciali.
- 8) **INCREMENTI EX ART. 107 ED EFFETTI SUL CALCOLO DEL RISULTATO DEL SEGRETARIO**
L'art. 107 non prevede la corresponsione di arretrati a titolo di retribuzione di risultato. Il concetto di "monte salari", come più volte chiarito da ARAN, si riferisce a tutte le somme corrisposte nell'anno di riferimento, come risultanti dai dati rilevati in sede di conto annuale, con esclusione degli emolumenti riferiti ad arretrati anni precedenti.
- 9) **QUESTIONE DEL LIMITE UNICO EX ART 23 COMMA 2 DLGS 75/2017:** in merito alla richiesta di poter ridurre il Fondo della dirigenza per incrementare le risorse destinate alle posizioni organizzative, si fa presente che attualmente non è previsto, né normativamente né contrattualmente, un meccanismo di trasferimento di risorse finanziarie dai Fondi dalla Dirigenza ad altre categorie di personale.
Al riguardo, si evidenzia che l'art.57. comma 2, lett. a) del CCNL del 17.12.2020 prevede espressamente che dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del CCNL, il Fondo per la

retribuzione di posizione e di risultato, sia annualmente costituito con le seguenti risorse: “
a) *unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell’anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all’art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno”.*

Nel caso in cui, pertanto, da parte dell’organo di controllo di cui al richiamato art. 57, comma 2, lett. a) sia stata certificata per l’anno 2020 una entità di risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza da cui risulti, una “fisiologica” minor alimentazione del previsto Fondo, ciascun ente può adottare eventuali disposizioni contrattuali, fermo restando il rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017, come da orientamento espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato nella Circolare n. 16/2020 riferita al Conto Annuale 2019, nonché della sostenibilità finanziaria e degli equilibri di bilancio dell’Ente medesimo.

10) MONETIZZAZIONE DELLE FERIE MATURATE IN OCCASIONE DELLA PANDEMIA:

La situazione di emergenza sanitaria in relazione all’epidemia da Covid 19 non può essere considerata, in via generalizzata, una causa di forza maggiore tale da legittimare il pagamento delle ferie maturate e non godute all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.

11) COSTITUZIONE COMITATO DEI GARANTI: in caso di impossibilità a costituire un organismo per ciascun Ente, in base alle previsioni dell’art. 50, gli enti potranno farsi parte attiva per costituirne uno in forma associata. Nell’ottica della Provincia come “Casa dei Comuni” si auspica che le Province possano essere di supporto al territorio al fine di costituire organismi in forma associata sfruttando le specifiche previsioni di questo nuovo CCNL in combinato disposto con le norme di legge.